

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.1276311 CF 94127260308 Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it Sito internet: http://www.3icudine.edu.it</p>	
---	---	---

Circ. n. 1 - 2025/2026

Udine, v. segnatura

AI DSGA
Al personale docente e ATA
Albo on line
AI SITO WEB
Atti

Oggetto: Modalità di fruizione dei Permessi per l'assistenza, di cui all'art. 33, L. 104/1992 e ss.mm.ii.

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive:

Conferma dell'istanza presentata nell'A.S. 2024/2025.

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza e/o eventuali variazioni delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'A.S. precedente (**Allegato 2**) e inoltrarla a udic85700x@istruzione.it.

Prima istanza.

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. (**Allegato 1**) va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità all'indirizzo udic85700x@istruzione.it. La medesima richiesta va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento.

Perdita o modifica del beneficio della Legge 104/92.

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita o la modifica del beneficio della legge 104/92.

Si informano, inoltre, le SS.LL. che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita lavoro, il decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, potranno essere riconosciuti, su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Si ricorda, dunque, che secondo quanto previsto dalla predetta legge i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità e 3° grado solo nei casi individuati dalla Legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria ARFE'